

Sede Provinciale di VARESE

Via Castelfidardo, 1 - 21052 Busto Arsizio - VA
Sede Legale: Via Garavaglia, 6 - 20025 Legnano - MI

e-mail: anacivarese@gmail.com
C.F. e P.IVA: 02259440127

**COME SI ACCEDE ALL'ALBO
DEI CONSULENTI TECNICI E DEI PERITI DEL GIUDICE**
- Avv. Fausto Moscatelli -

FUNZIONE DEL CTU e del PERITO

Nel procedimento giudiziario civile e in quello penale sono frequenti i casi in cui la decisione dipende dalla acquisizione di dati tecnici e valutazioni tecniche, che il giudice non possiede. Di talché la necessità dell'intervento di un ausiliario tecnico.

Il contributo dell'esperto nelle varie materie di interesse è fondamentale ai fini della decisione, come è fondamentale la sua aggregazione al giudizio con consapevolezza della importanza del contributo alla funzione giudicante, in termini di affidabilità per competenza, etica e per dirittura morale.

Il consulente tecnico d'ufficio (denominazione che assume nel processo civile. Nel processo penale prende il nome di perito) è dunque prima di tutto un partecipante della funzione giudicante. Contribuisce alla decisione del processo o della causa, certamente impegnativa per la coscienza, pronunciata NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO ovvero della GIUSTIZIA. Si tratta di un peso non lieve, che va correttamente posizionato sulle spalle di chi lo porta, affinché vi rimanga e non cada e pervenga alla meta.

La sua importanza gli conferisce centralità, prestigio, autorevolezza ma anche responsabilità civili, amministrative, penali, come accade usualmente per ogni figura dal cui regolare funzionamento dipende il conseguimento di obiettivi socialmente rilevanti.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Gli albi sono due:

- 1) L'ALBO dei PERITI (artt. 67\72 disp. att. c.p.p.)
- 2) L'ALBO dei CONSULENTI TECNICI d'UFFICIO (artt. 13\24 bis disp. att. c.p.c.)

Questi sono i due impianti normativi genetici. Ad essi si aggiungono oggi svariati provvedimenti, che contribuiscono a completare il quadro di riferimento per gli albi degli ausiliari tecnici del Giudice.

Il nuovo evento normativo eclatante è la cd. RIFORMA CARTABIA (ed i suoi derivati).

La storia di ANACI inizia da qui





Fra questi ultimi si può annoverare il D.M. 109/2023, entrato in vigore il 26 agosto 2023, che introduce regole dettagliate in materia di albi ed elenco nazionale dei CTU, in attuazione di quanto previsto dalla cd. riforma Cartabia con legge delega 206/2021 e il D. Lgs 149/2022. Le nuove disposizioni di attuazione del codice di procedura civile difatti prevedono un rinvio al regolamento ministeriale, deputato a introdurre norme concernenti i requisiti di iscrizione e le modalità di tenuta degli albi e dell'elenco (art. 13, comma 4; art. 15, comma 6; art. 16, comma 2, n. 5 bis, disp. att. c.pc). Ed il decreto ministeriale è pervenuto: si tratta per l'appunto del D. M. 109/2023.

Se è vero che il D.M. 109/2023 concerne particolarmente la formazione degli albi e la loro conservazione e aggiornamento, è anche vero che esso delinea la fisionomia del CTU (e per trascinarsi del CTP) laddove ne specifica le doti personali e la dotazione culturale necessarie per candidarsi all'iscrizione.

V'è un probabile difetto di coordinamento fra albo dei Periti ed albo dei CTU poiché la apertura alle professioni non ordinistiche (fra cui gli amministratori di condominio) è prevista espressamente solo per il secondo.

La tabella comparativa che segue facilita l'accesso alla normativa di interesse.

CONSULENTE TECNICO D'UFFICIO AREA CIVILE	PERITO AREA PENALE
Albo e competenze	
Art. 13 Albo dei consulenti tecnici (Disp. Att. c.p.c.) 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei consulenti tecnici [c.p.c. 61] . 2. L'albo è diviso in categorie. 3. Debbono essere sempre comprese nell'albo le categorie: 1. medico-chirurgica; 2. industriale; 3. commerciale; 4. agricola; 5. bancaria; 6. assicurativa; 7. della neuropsichiatria infantile, della psicologia dell'età evolutiva e della psicologia giuridica o forense [2] . 4. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria. Con lo stesso decreto sono indicati i requisiti per l'iscrizione all'albo nonché i contenuti e le modalità della comunicazione ai fini della	Art. 67 Albo dei periti presso il tribunale (Disp. Att. c.p.p.) 1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie. 2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia, trascrizione, interpretariato e traduzione [1] . 3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico. 4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta. 5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti



formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco nazionale di cui all'articolo 24-bis

Art. 3. Contenuto dell'albo (D.M. 109\2023)

1. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'abo sono indicati:

- a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
- b) il titolo di studio conseguito;
- c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
- d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
- e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
- f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.^[5]

2. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.^[5]

collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria

Formazione e revisione

Art. 14 Formazione dell'albo (Disp. Att. c.p.c.)

1. L'albo è tenuto dal presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica ^[2] e da un professionista iscritto nell'albo professionale, designato dal consiglio dell'ordine, o dal collegio della categoria, cui appartiene il richiedente l'iscrizione nell'albo dei consulenti tecnici ^[disp. att. c.p.c. 15].

Art. 68 Formazione e revisione dell'albo dei periti (Disp. Att. c.p.p.)

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 ^[disp. att. c.p.p. 67] è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine, del collegio ovvero delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle professioni non regolamentate a cui



<p>2. Il consiglio predetto ha facoltà di designare, quando lo ritenga opportuno, un professionista iscritto nell'albo di altro ordine o collegio, previa comunicazione al consiglio che tiene l'albo a cui appartiene il professionista stesso.</p> <p>3. Quando trattasi di domande presentate da periti estimatori, la designazione è fatta dalla camera di commercio, industria e agricoltura [3].</p> <p>4. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate dal cancelliere del tribunale</p> <p>Art. 18 Revisione dell'albo (Disp. Att. c.p.c.)</p> <p>L'albo è permanente. Ogni due anni il comitato di cui all'articolo [disp.att.c.p.c.14] deve provvedere alla revisione dell'albo per eliminare i consulenti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti nell'articolo [disp. att. c.p.c. 15] o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio [1].</p> <p>Contro il provvedimento di esclusione adottato dal comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto dall'articolo 5</p>	<p>appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati [1].</p> <p>2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.</p> <p>3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.</p> <p>4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 [disp. att. c.p.p. 69] comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.</p>
---	--

Requisiti per l'iscrizione

<p>Art. 15 Iscrizione e permanenza nell'albo (Disp. Att. c.p.c.)</p> <p>Possono ottenere l'iscrizione nell'albo coloro che rispettano i requisiti determinati con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono di condotta morale [e politica] specchio e sono iscritti nelle rispettive associazioni professionali .</p> <p>Con riferimento alla categoria di cui all'articolo 13, terzo comma, numero 7), la speciale competenza tecnica sussiste qualora ricorrano, alternativamente o congiuntamente, i seguenti requisiti:</p> <p>1) comprovata esperienza professionale in materia di violenza domestica e nei confronti di minori;</p>	<p>Art. 69 Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti (Disp. Att. c.p.p.)</p> <p>1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.</p> <p>2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.</p> <p>3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:</p>
---	--



<p>2) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari in psichiatria, psicoterapia, psicologia dell'età evolutiva o psicologia giuridica o forense, purché iscritti da almeno cinque anni nei rispettivi albi professionali;</p> <p>3) aver svolto per almeno cinque anni attività clinica con minori presso strutture pubbliche o private.</p> <p>Nessuno può essere iscritto in più di un albo.</p> <p>Sulle domande di iscrizione decide il comitato indicato nell'articolo precedente.</p> <p>Contro il provvedimento del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo.</p> <p>Con il decreto di cui all'articolo 13, quarto comma, sono stabiliti, per ciascuna categoria, i requisiti per l'iscrizione, gli obblighi di formazione continua e gli altri obblighi da assolvere per il mantenimento dell'iscrizione, nonché le modalità per la verifica del loro assolvimento.</p> <p>Con lo stesso decreto sono stabiliti altresì i casi di sospensione volontaria dall'albo</p>	<p>a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;</p> <p>b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;</p> <p>c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.</p> <p>4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.</p>
--	---

Sanzioni applicabili

<p style="text-align: center;">Articolo 20 (Disp. Att. c.p.c.)</p> <p>Ai consulenti che non hanno osservato i doveri indicati nell'articolo precedente possono essere inflitte le seguenti sanzioni disciplinari:</p> <ol style="list-style-type: none">1. l'avvertimento;2. la sospensione dall'albo per un tempo non superiore ad un anno;3. la cancellazione dall'albo.	<p style="text-align: center;">Art. 70 Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti (Disp. Att. c.p.p.)</p> <ol style="list-style-type: none">1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore a un anno o della cancellazione.2. E' disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 [disp. att. c.p.p. 69] per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.3. E' disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per
---	--



	<p>i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 [disp. att. c.p.p. 69].</p> <p>4. Competente a decidere è il comitato previsto 68 (dall'articolo 68)</p>
--	--

Procedimento disciplinare

<p>Articolo 21 disp. att. cpc</p> <p>Prima di promuovere il procedimento disciplinare, [disp. att. c.p.c. 19] il presidente del tribunale contesta l'addebito al consulente e ne raccoglie la risposta scritta.</p> <p>Il presidente, se dopo la contestazione ritiene di dovere continuare il procedimento, fa invitare il consulente, con biglietto di cancelleria, davanti al comitato disciplinare.</p> <p>Il comitato decide sentito il consulente. Contro il provvedimento è ammesso reclamo a norma dell'articolo [disp. att. c.p.c. 15] ultimo comma.</p>	<p>Art. 71 Procedimento per l'applicazione delle sanzioni (Disp. Att. c.p.p.)</p> <p>1. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70 [disp. att. c.p.p. 70], il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68 [disp. att. c.p.p. 68] comma 3.</p> <p>Art. 72 Reclamo avverso le decisioni del comitato (Disp. Att. c.p.p.)</p> <p>1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.</p> <p>2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.</p> <p>3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.</p>
--	---



MODALITA' DI ISCRIZIONE ALL'ALBO

Per poter essere nominati consulenti del Giudice è necessaria l'iscrizione ad un apposito albo conservato presso ogni Tribunale.

Il Ministero della Giustizia ha istituito un portale di orientamento, con precise istruzioni per la presentazione delle domande (che ormai vengono veicolate con modalità telematiche).

L'iscrizione telematica è prevista dall'articolo 16 *novies* DL 179/2012:

Art. 16-novies.

Modalita' informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita.

1. *Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.*

3. *Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento e' effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell', articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.*

4. *Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalita' esclusivamente informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi e' consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 23, secondo comma, secondo periodo, e 24-bis, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.(2)*

5. *La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformita' alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione (1). Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.*



6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.

7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della Giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.

Al portale di orientamento s'accede con i seguenti link.

https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/come_fare_per_iscrizione_albi_consulenti_tecnici_periti
<https://alboctuelenchi.giustizia.it/gestione-albi/home>

Il Ministero della Giustizia ha anche pubblicato un manuale per il candidato CTU.

https://tribunale-bustoarsizio.giustizia.it/cmsresources/cms/documents/CTU-Manuale_Utente_Candidato_compressed.pdf

Per l'iscrizione all'albo dei periti, non vi sono termini previsti dalla normativa. Quindi gli aspiranti periti del Giudice possono depositare la domanda di prima iscrizione in ogni momento (resta da risolvere il dubbio in ordine alla estensione ai periti dell'apertura alle professioni non organizzate in ordini o collegi).

Per le domande di prima iscrizione all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio (CTU), sono previste due finestre temporali: 1° marzo\30 aprile e 1° settembre\31 ottobre (art. 5, comma 5, D.M. 109\2023).

Ministero della Giustizia Decreto Ministeriale 4 agosto 2023, n. 109

Art. 1. Definizioni

Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) «albo»: l'albo dei consulenti tecnici d'ufficio istituito in ogni tribunale;
- b) «aspirante»: colui che ha proposto domanda di iscrizione all'albo;
- c) «comitato»: il comitato previsto dall'articolo 14 delle disposizioni di attuazione;
- d) «consulente»: colui che è iscritto nell'albo;
- e) «dichiarazione sostitutiva»: la dichiarazione sostitutiva di certificazione e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;



- f) «disposizioni di attuazione»: le disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368;
- g) «elenco nazionale»: l'elenco nazionale dei consulenti tecnici previsto dall'articolo 24-bis delle disposizioni di attuazione e istituito presso il Ministero;
- h) «Ministero»: il Ministero della giustizia;
- i) «presidente»: il presidente del tribunale presso cui è istituito l'albo;
- l) «professionista»: il soggetto che svolge un'attività avente ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale o non intellettuale.

Art. 2. Oggetto

1. Il presente decreto detta disposizioni in materia dell'albo e dell'elenco nazionale, individuando le categorie professionali e i relativi settori di specializzazione, i contenuti dell'albo e della domanda di iscrizione, le condizioni per la sospensione e cancellazione volontaria, i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione e le condizioni per il suo mantenimento nel tempo, i contenuti dell'elenco, le modalità informatiche di tenuta dell'albo e dell'elenco, nonché disciplinando il trattamento dei dati personali e la fase transitoria.
2. Sono fatte salve le disposizioni dettate dal Codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, in materia di albo dei consulenti in proprietà industriale.

Art. 3. Contenuto dell'albo

1. Nell'albo sono sempre comprese le categorie indicate nell'allegato A, con i relativi settori di specializzazione. Ai settori di specializzazione della categoria medico-chirurgica si applica la tabella di equipollenza di cui all'allegato B. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente regolamento. Per ciascun consulente, nell'albo sono indicati:
 - a) la categoria e il relativo settore di specializzazione;
 - b) il titolo di studio conseguito;
 - c) l'ordine o il collegio professionale cui è iscritto o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è eventualmente inserito;
 - d) la data in cui il consulente ha iniziato a svolgere la professione, con riguardo alla specifica categoria e settore di specializzazione di appartenenza;
 - e) il possesso di adeguate e comprovate competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite anche mediante specifici percorsi formativi;
 - f) il conseguimento di adeguata formazione sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
 - g) il numero di incarichi conferiti e di quelli revocati.[5]
2. Nell'ambito della categoria traduttori e interpreti e di quella della mediazione interculturale sono indicate, per ciascun consulente, le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.[5]

Note:

[5]Comma così corretto da Comunicato 4 settembre 2023, pubblicato nella G.U. 4 settembre 2023, n. 206.

Art. 4. Requisiti per l'iscrizione all'albo dei consulenti tecnici

1. Ai sensi dell'articolo 15 delle disposizioni di attuazione, possono essere iscritti nell'albo coloro che:
 - a) sono iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali, o ruoli, o associazioni professionali;
 - b) sono in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti;



- c) sono di condotta morale specchiata;
- d) sono dotati di speciale competenza tecnica nelle materie oggetto della categoria di interesse;
- e) hanno residenza anagrafica o domicilio professionale ai sensi dell'articolo 16 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 nel circondario del tribunale.
2. Ai fini del comma 1, lettera a), il professionista deve essere iscritto nel rispettivo ordine o collegio professionale. Per le professioni non organizzate in ordini o collegi, il professionista deve essere iscritto nel ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o ad una delle associazioni professionali inserite nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 gennaio 2013, n. 4, che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci.
3. Gli obblighi di formazione professionale continua di cui al comma 1, lettera b), sono quelli previsti dai rispettivi ordinamenti professionali o, per le professioni non organizzate in ordini o collegi, dall'associazione di cui all'articolo 2 della legge n. 4 del 2013 alla quale è iscritto l'aspirante.
4. Il requisito della speciale competenza tecnica previsto dal comma 1, lettera d), sussiste quando con specifico riferimento alla categoria e all'eventuale settore di specializzazione l'attività professionale è stata esercitata per almeno cinque anni in modo effettivo e continuativo.
5. In mancanza del requisito di cui al comma 4, la speciale competenza tecnica è riconosciuta quando ricorrono almeno due delle seguenti circostanze:
- a) possesso di adeguati titoli di specializzazione o approfondimento post-universitari, purché l'aspirante sia iscritto da almeno cinque anni nei rispettivi ordini, collegi o associazioni professionali;
- b) possesso di adeguato curriculum scientifico, comprendente, a titolo esemplificativo, attività di docenza, attività di ricerca, iscrizione a società scientifiche, pubblicazioni su riviste scientifiche;
- c) conseguimento della certificazione UNI relativa all'attività professionale svolta, rilasciata da un organismo di certificazione accreditato.
6. Per la categoria medico-chirurgica, ai fini di cui al comma 4 rileva l'esercizio della professione successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione. Per la specializzazione in medicina legale, non si applica il requisito di cui al comma 4 ed è sufficiente il possesso di uno tra quelli previsti al comma 5, lettere a) e b).
7. L'aspirante può essere iscritto, nell'ambito del medesimo albo, in più categorie o settori di specializzazione, quando soddisfa i requisiti previsti per ciascuno di essi.
8. Ai fini dell'iscrizione nella categoria e nel settore di specializzazione richiesti, la speciale competenza tecnica è valutata dal comitato.

Art. 5. Domande di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione all'albo l'aspirante indica mediante dichiarazione sostitutiva, a pena di inammissibilità:
- a) la categoria e il settore di specializzazione per i quali chiede l'iscrizione;
- b) le proprie generalità e il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
- c) la formazione scolastica, universitaria e post-universitaria e i titoli di studio conseguiti;
- d) gli eventuali specifici percorsi formativi volti ad acquisire adeguate competenze nell'ambito della conciliazione, nonché sul processo e sull'attività del consulente tecnico;
- e) il curriculum scientifico;
- f) l'ordine, il collegio, l'associazione o la categoria del ruolo dei periti e degli esperti tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui è iscritto;
- g) la dichiarazione di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure l'indicazione delle condanne eventualmente riportate;



- h) la dichiarazione di non essere a conoscenza di procedimenti penali pendenti a suo carico, oppure l'indicazione dei procedimenti pendenti dei quali abbia conoscenza;
- i) la dichiarazione di non aver riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;
- l) la dichiarazione di essere in regola con gli obblighi di formazione professionale continua, con specifica indicazione dei crediti conseguiti, e con gli obblighi contributivi e previdenziali;
- m) l'attività professionale svolta, con particolare riguardo a quella degli ultimi cinque anni;
- n) la dichiarazione che i titoli e i documenti attestanti la formazione e l'attività professionale svolta prodotti in copia sono conformi all'originale;
- o) l'impegno a comunicare senza indugio ogni variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata nonché ogni altra circostanza rilevante sopravvenuta.
2. Nella domanda di iscrizione nella categoria traduttori e interpreti e in quella della mediazione interculturale sono indicate le lingue straniere e gli eventuali dialetti locali conosciuti.
3. Alla domanda sono allegati i documenti previsti dall'articolo 16, secondo comma, n. 1, 2, 3, 4 e 5 delle disposizioni di attuazione e i documenti previsti nel presente decreto.
4. Il comitato verifica la veridicità delle dichiarazioni, anche mediante controlli a campione, e a tal fine procede ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Il rilascio di dichiarazioni mendaci è motivo di rigetto della domanda di iscrizione o, se questa è già avvenuta, di cancellazione dall'albo.
5. **Le domande di iscrizione possono essere presentate tra il 1° marzo e il 30 aprile e tra il 1° settembre e il 31 ottobre di ciascun anno.** Il comitato si riunisce almeno due volte l'anno, e provvede entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda di iscrizione.

Art. 6. Mantenimento dell'iscrizione e disposizioni in materia di vigilanza

1. Costituiscono requisiti per il mantenimento dell'iscrizione all'albo lo svolgimento continuativo dell'attività professionale e il rispetto degli obblighi di formazione professionale continua, ove previsti dall'ordine, collegio o associazione cui si è iscritti.
2. In occasione della revisione dell'albo prevista dall'articolo 18 delle disposizioni di attuazione, il comitato verifica la permanenza dei requisiti per l'iscrizione e la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1. A tal fine, il segretario del comitato comunica agli iscritti, tramite posta elettronica certificata, il termine entro cui formulare la domanda di conferma, con l'avvertimento che la mancata presentazione della domanda equivale a manifestazione della volontà di non mantenere l'iscrizione. Per coloro che svolgono professioni ordinistiche, le comunicazioni del segretario del comitato previste dal periodo precedente e la trasmissione delle domande di conferma possono avvenire per il tramite dell'ordine o collegio professionale di appartenenza.
3. Con la domanda di conferma l'interessato rende dichiarazione sostitutiva con cui conferma, aggiorna o integra le informazioni previste dall'articolo 5, commi 1 e 2.
4. Il comitato dispone la cancellazione dall'albo dei consulenti che non formulano la domanda di conferma entro il termine assegnato e di coloro nei cui confronti l'invio della comunicazione non è andato a buon fine per causa imputabile al destinatario. E' comunque fatta salva la possibilità di presentare una nuova domanda di iscrizione all'albo, secondo le modalità previste dall'articolo 5.
5. Al fine di consentire l'esercizio della vigilanza di cui all'articolo 19 delle disposizioni di attuazione, la cancelleria comunica al presidente i provvedimenti adottati dal giudice nei confronti del consulente che sia venuto meno agli obblighi derivanti dagli incarichi ricevuti.



Art. 7. Sospensione e cancellazione volontaria

1. Il consulente può chiedere la sospensione dall'albo per un periodo non superiore a nove mesi. E' possibile formulare più richieste di sospensione, a condizione che la loro durata complessiva non sia superiore a diciotto mesi nell'arco di un quadriennio.
2. Il consulente può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle categorie o settori di specializzazione in cui esso si articola.
3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2 il comitato provvede entro trenta giorni.

Art. 8. Disposizioni in tema di tenuta degli albi e dell'elenco nazionale

1. Gli albi e l'elenco nazionale dei consulenti tecnici operano esclusivamente in modalità informatica.
2. L'elenco nazionale contiene, per ogni categoria e settore di specializzazione, le indicazioni relative a nome e cognome dei consulenti iscritti negli albi e, per ciascuno di questi, la data di iscrizione all'albo, i provvedimenti di conferimento dell'incarico e gli eventuali provvedimenti di revoca.
3. Con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le specifiche tecniche per la formazione, la tenuta e il costante aggiornamento in modalità informatica degli albi e dell'elenco. Le specifiche tecniche assicurano che non vengano pubblicati i dati delle parti del procedimento nell'ambito del quale è stato conferito l'incarico né qualunque altro dato che ecceda le finalità conoscitive perseguite dalla legge.

Art. 9. Trattamento dei dati personali

1. I tribunali sono i titolari del trattamento dei dati personali utilizzati per la formazione e la tenuta dell'albo.
2. Il titolare del trattamento dei dati personali inseriti nell'elenco nazionale è il Ministero.
3. Il trattamento dei dati è effettuato soltanto per le finalità correlate alla tenuta dell'albo e dell'elenco e la loro messa a disposizione del pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 24-bis delle disposizioni di attuazione.
4. Le modalità di acquisizione e conservazione dei dati, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, sono definite con le specifiche tecniche di cui all'articolo 8, comma 3.

Art. 10. Disposizioni transitorie

1. Coloro che alla data di entrata in vigore del presente decreto sono già iscritti all'albo mantengono l'iscrizione e possono chiedere di essere inseriti in uno o più settori di specializzazione della categoria di appartenenza o di una diversa categoria, allegando all'istanza una dichiarazione sostitutiva contenente le indicazioni a tal fine richieste dall'articolo 5, commi 1 e 2, e i titoli e i documenti utili a dimostrare il possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. In sede di revisione dell'albo, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione è valutato alla luce della disciplina anteriormente vigente, ferma restando la necessità di soddisfare i requisiti di mantenimento dell'iscrizione previsti dall'articolo 6, comma 1.
2. Coloro che hanno presentato domanda di iscrizione all'albo prima dell'entrata in vigore del presente decreto ma non sono ancora stati iscritti integrano le indicazioni già fornite, secondo quanto previsto dagli articoli 4 e 5, nei termini indicati all'articolo 5, comma 5.

Art. 11. Monitoraggio

1. Il Comitato tecnico-scientifico per il monitoraggio sull'efficienza della giustizia civile, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 37-bis, della legge 26 novembre 2021, n. 206, provvede al monitoraggio sull'efficienza delle misure adottate con il presente regolamento e, decorsi cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, riferisce al Ministro della giustizia in ordine ai risultati del monitoraggio effettuato e alle eventuali modifiche o integrazioni del regolamento stesso che si ritengano opportune.[6]

Note:



[6]Comma così corretto da Comunicato 4 settembre 2023, pubblicato nella G.U. 4 settembre 2023, n. 206.

Art. 12. Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le pubbliche amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.